Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 1971
che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (C.C.R.)

(71/57/Euratom)

(GU L 16 del 20.1.1971, pag. 14)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 74/578/Euratom della Commissione del 13 novembre 1974	L 316	12	26.11.1974
►**M2**	Decisione 75/241/Euratom della Commissione del 25 marzo 1975	L 98	40	19.4.1975
►**M3**	Decisione 82/755/Euratom della Commissione del 2 giugno 1982	L 319	10	16.11.1982
►**M4**	Decisione 84/339/Euratom della Commissione del 24 maggio 1984	L 177	29	4.7.1984

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1971

che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (C.C.R.)

(71/57/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 8,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento interno della Commissione, in particolare l'articolo 27,

visto il parere del Comitato scientifico e tecnico,

considerando che è opportuno dotare il Centro comune di ricerche di una struttura adeguata ai suoi compiti particolari e conferirgli l'autonomia di gestione necessaria alla loro buona esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M3

Articolo 1

Nell'ambito della Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo il Centro comune di ricerca (CCR) è formato dagli stabilimenti creati dalla Commissione per eseguire i programmi di ricerca e di insegnamento della Comunità e dai servizi necessari per il suo funzionamento.

▼M4

Articolo 2

Gli organi del CCR sono:

— il direttore generale, che assume contemporaneamente le funzioni di direttore generale aggiunto presso la direzione generale «affari scientifici, ricerca e sviluppo»,

— il consiglio di amministrazione,

— il consiglio scientifico,

— il comitato scientifico.

▼B

Articolo 3

Il Centro comune di ricerche è posto sotto l'autorità di un Direttore generale nominato dalla Commissione in base ad un contratto della durata massima di quattro anni, rinnovabile.

▼M1

Il direttore generale e i servizi da lui direttamente dipendenti hanno come sede di servizio Bruxelles.

▼B

Il Direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del C.C.R. nell'ambito dei regolamenti in vigore e delle deleghe che gli sono conferite. Nelle condizioni sotto definite:

▼M3

— prepara — di concerto con il direttore generale della Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo — e presenta alla Commissione i progetti di programmi del CCR, nonché i relativi elementi finanziari;

▼B

— negozia e conclude i contratti di ricerche per conto terzi, entro il limite dei mezzi complessivi assegnati dal Consiglio a questo fine,

▼B

conformandosi alle regole di tariffazione stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione;

— cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria;

— stabilisce l'organizzazione interna del C.C.R. tenendo conto in particolare delle esigenze di un bilancio funzionale;

— esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

▼M4

Articolo 4

È istituito un consiglio di amministrazione del CCR. Esso è composto di ►A1 tredici ◄ membri:

a) un rappresentante ad alto livello di ciascuno Stato membro, formalmente nominato dalla Commissione in base a una designazione da parte delle autorità dello Stato stesso;

b) un presidente, eletto dai ►A1 dodici ◄ rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

Tutti i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, nell'ambito della decisione 84/337/Euratom, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa ai programmi pluriennali di ricerca e di insegnamento assegnati al Centro comune di ricerca (CCR) [1], in particolare degli articoli 3 e 4.

Il consiglio di amministrazione del CCR assiste e consiglia la Commissione nella formulazione di decisioni strategiche in merito al ruolo del CCR nei programmi quadro comunitari, tenuto conto della necessità di sviluppare una stretta cooperazione tra il CCR e gli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:

— definizione delle proposte relative a nuovi programmi e loro integrazione nella strategia della ricerca comunitaria;

— elaborazione annuale della tabella dell'organico del CCR e del suo bilancio;

— esecuzione dei programmi di ricerca e di sviluppo;

— revisione del programma del CCR, conformemente agli articoli 3 e 4 della decisione 84/337/ Euratom, CEE;

— redazione di una relazione annuale di gestione del CCR;

— qualsiasi altra consulenza richiesta eventualmente dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione del CCR si riunisce, in linea di massima, due volte all'anno.

Il CCR svolge le funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione del CCR. Esso fornisce inoltre al consiglio di amministrazione del CCR tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 4 bis

È istituito un consiglio scientifico del CCR composto di ►A1 tredici ◄ membri:

a) il presidente, nominato dalla Commissione,

b) una personalità scientifica ad alto livello di ciascuno Stato membro, nominata dalla Commissione in base ad almeno due designazioni da parte delle autorità dello Stato stesso.

Tutti i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il consiglio scientifico del CCR si riunisce, in linea di massima, sei volte all'anno.

[1] GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 23.

▼M4

Esso assiste e consiglia la Commissione nei settori seguenti:

— esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo in corso e attribuzione delle risorse disponibili per tali programmi;

— definizione delle proposte relative a nuovi programmi e alle risorse ritenute necessarie per attuarli;

— elaborazione della tabella dell'organico del CCR e assunzione degli agenti in gradi elevati (A1 e A2 e altre nomine di pari importanza);

— investimenti più importanti;

— valutazione interna dei risultati della ricerca dopo l'esecuzione della prima metà del programma.

Il CCR svolge le funzioni di segretaria del consiglio scientifico. Esso fornisce al consiglio scientifico tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 4 ter

Il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico possono tenere riunioni congiunte, a richiesta di uno dei due organi o della Commissione.

▼B

Articolo 5

Presso il Direttore generale è istituito un Comitato scientifico del C.C.R.

Il Comitato scientifico è composto, per due terzi, dai principali responsabili dei dipartimenti e progetti e, per un terzo, dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico eletti dal personale scientifico e tecnico.

Il Comitato scientifico viene consultato regolarmente dal Direttore generale su tutti i problemi di carattere scientifico e tecnico inerenti all'attività del C.C.R. Esso partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programmi.

▼M3

Articolo 6

1. Tenuto conto della politica generale decisa dal Consiglio e sulla base degli orientamenti generali impartiti dalla Commissione e dalla Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, il direttore generale del CCR prepara, sotto la sua responsabilità e in stretta collaborazione con la direzione della «Politica scientifica e tecnica, coordinamento, cooperazione con i paesi terzi, COST», i progetti dei programmi per i settori di attività del CCR.

▼M4

2. Il consiglio scientifico del CCR e il consiglio di amministrazione del CCR sono consultati sui programmi.

▼M3

3. I progetti di programmi sono sottoposti alla Commissione che li esamina sotto l'aspetto delle politiche generali della Comunità e tenendo conto della situazione di bilancio di quest'ultima. Essa delibera sulle proposte alle condizioni previste dal trattato e le presenta al Consiglio.

▼B

Articolo 7

1. Il Direttore generale è responsabile della buona esecuzione dei programmi assegnati al C.C.R. Egli orienta con le sue decisioni l'attività dei dipartimenti e servizi, soprattutto per quanto riguarda le scelte richieste dalla realizzazione degli obiettivi del programma.

2. Egli fornisce alla Commissione ►M3 di comune accordo con il direttore generale degli affari scientifici, della ricerca e dello sviluppo ◄ tutti gli elementi necessari per permettere a quest'ultima di redigere le relazioni di cui all'articolo 11 del trattato Euratom.

▼B

3. Il Direttore generale cura, se necessario, tanto nella fase di esecuzione che in quella di elaborazione dei programmi, che vengano presi i provvedimenti atti ad assicurare coesione e articolazione razionale tra programmi successivi, tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica e industriale del C.C.R. Il Direttore generale prepara in particolare il riesame dei programmi, il quale ha luogo ogni due anni.

Articolo 8

Il Direttore generale tiene regolarmente informato il ►M4 Consiglio scientifico del CCR ◄ sulla gestione del Centro comune di ricerche, in particolare sui principali contratti conclusi, sull'attività in materia di gestione del personale, sulla fissazione del programma dettagliato del Centro e sulle modifiche importanti apportate ai programmi stabiliti in precedenza. In base a tali informazioni il ►M4 Consiglio scientifico del CCR ◄ può formulare dei pareri ad uso del Direttore generale.

Articolo 9

1. Il Direttore generale stabilisce ogni anno gli elementi finanziari necessari per l'esecuzione del programma, al fine di permettere la preparazione della parte corrispondente del progetto preliminare di bilancio della Comunità. Tali elementi comprendono in particolare le previsioni di entrata e di spesa per l'esecuzione di lavori per conto terzi da parte del C.C.R.

L'articolo 6 si applica per analogia alla fissazione dei progetti preliminari di bilancio per le attività di ricerca.

2. Il Direttore generale ordina le spese del C.C.R., firma i titoli di pagamento e i titoli di entrate; conclude i contratti e autorizza gli storni di fondi.

3. Il Direttore generale rende conto ogni trimestre della gestione finanziaria alla Commissione e presenta a quest'ultima alla fine dell'esercizio lo stato delle entrate e delle spese per l'esercizio decorso.

4. La Commissione nomina l'agente incaricato del controllo degli impegni e dell'ordinamento delle spese, come pure del controllo delle entrate.

5. La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate nonché della gestione dei fondi e valori, della cui custodia egli è responsabile.

Articolo 10

1. Il Direttore generale esercita sul personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 90 e 91 dello statuto, i quali restano riservati alla Commissione.

2. Tuttavia, per quanto concerne i funzionari e gli agenti dei gradi A 1 e A 2, i poteri di cui agli articoli 29, 49, 50 e 51 e al titolo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione su proposta del Direttore generale.

3. Il Direttore generale prende, a nome della Commissione, tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità.

▼M2

Articolo 10 bis

Il direttore generale può delegare ai responsabili degli stabilimenti i poteri che gli sono stati conferiti dalla presente decisione.

Il direttore generale terrà informata la Commissione delle deleghe rilasciate in base a tale disposizione.

▼**M3**

▼**B**

Articolo 12

La presente decisione verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.